


CHIMICA e AMBIENTE: Batterie al piombo e rifiuti piombosi

Autore: Pasquale Giampietro

Tra le forme più diffuse di accumulatori di energia portatili, utilizzate soprattutto per l'avviamento dei motori, le batterie al piombo rappresentano, oggi, un mercato assai rilevante. Una volta esaurito il loro ciclo di vita, si definiscono "esauste" e, divenendo rifiuti, devono essere "gestite" conformemente alla disciplina per esse prevista.

A tale scopo, è stato istituito, con la legge n. 475/1988 (di "Conversione del DLgs. n. 397/1988, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali") il Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste (Cobat).

Il quadro normativo di riferimento si completa con la previsione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi nell'ambito della categoria dei rifiuti pericolosi, ricompresi nell'allegato D (codice Cer 160601) del DLgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi). Anche il nuovo codice ambientale (DLgs. n. 152/2006), nel razionalizzare e organizzare la gestione di questi rifiuti, altamente inquinanti, disciplina, ai sensi dell'articolo 235, i CD "Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" (vedi schema).



CONSORZI: FUNZIONE E OBBLIGHI

Il predetto istituto costituisce, unitamente ai Consorzi per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (previsti dall'articolo 236: vedi Tabella) una significativa novità. Dotati di personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, sono retti da uno statuto adottato in conformità a uno schema-tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente, e svolgono i seguenti compiti:

- assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;
- assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
- promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;
- promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

Per sostenere finanziariamente lo svolgimento di tali compiti, la legge prevede un sovrapprezzo di vendita delle batterie, in relazione al contenuto a peso di piombo, da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione.

Tra gli obblighi dei consorzi si ricordano:

- la trasmissione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi, entro 60 giorni alla loro approvazione, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministro delle attività produttive;
- la presentazione, entro il 31 maggio di ogni anno, agli stessi Ministri, di una relazione tecnica sull'attività complessiva da essi sviluppata e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente;
- l'invio al Cobat della copia della comunicazione alle Camere di commercio delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti.

SOGGETTI ADERENTI AL CONSORZIO

Ai consorzi nazionali - per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - partecipano le imprese non aderenti al Cobat che:

- effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato o in lega;
- svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
- effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi nonché la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

Una volta che lo statuto dei suddetti consorzi sia stato approvato e pubblicato, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi sarà obbligato al loro conferimento a essi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. Il detentore, tuttavia, ha, comunque, la facoltà di cedere le batterie esauste e i rifiuti piombosi anche a imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

In attesa del conferimento, per chiunque detenga batterie esauste vige l'obbligo di stoccare le stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. L'articolo 235 del codice ambientale apporta delle modifiche alla legge n. 475/1988 cit., stabilendo che il Cobat dovrà adeguare il suo statuto ai principi contenuti nel nuovo decreto 152/ 2006 e, in particolare, a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Qualora non ottempererà entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del DLgs. 152 cit., spetterà allo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive di modificare lo statuto con decreto. Per una sintesi dei concetti espressi e una visione compartiva tra la disciplina dettata dal previgente decreto

Ronchi (n. 22/97) e dal codice ambientale (sul quale si segnalano futuri interventi del legislatore, nel prossimo autunno) si rimanda alla tabella e alla scheda sopra richiamate.

DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22		DLgs. 3 aprile 2006, n. 152	
"Attuazione delle direttive 91/156/cee sui rifiuti, 91/689/cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e seguenti modifiche		"Norme in materia ambientale Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"	
Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti		Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti	
Art.47	Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	Art.233	Consorzi nazionali i di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti
Art.48	Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene	Art.234	Consorzi nazionali di rifiuti di beni in polietilene
		Art.235	Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste i e dei rifiuti piombosi
		Art.236	Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Tabella: Consorzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti